



CITTÀ di CANNOBIO

Provincia del Verbano – Cusio – Ossola

Piazza Vittorio Emanuele III, 2 - 28822 - Tel. 0323 738206/7 - Fax 0323 738235 - email: ufficio.tributi@cannobio.net

SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO TRIBUTI

INFORMATIVA - IMU 2017 Imposta Municipale Propria

ALIQUOTE E DETRAZIONI ANNO 2017

In data 31 gennaio 2017 il Consiglio Comunale ha stabilito le aliquote relative all'anno 2017.

Dal 2014 l'IMU per ABITAZIONE PRINCIPALE E PERTINENZE continua ad applicarsi per le unità immobiliari classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9.

Si comunica che, ai sensi dell'art. 9 bis del D.L. n. 47 del 28.03.2014, non è più possibile assimilare l'abitazione di proprietà di cittadini italiani residenti all'estero iscritti all'AIRE ad abitazione principale, gli stessi sono quindi tenuti al pagamento dell'IMU.

DISPOSIZIONI IN MERITO A IMMOBILE POSSEDUTO DA CITTADINI ISCRITTI ALL'AIRE PENSIONATI NEI RISPETTIVI PAESI ESTERI DI RESIDENZA

L'art. 9/bis del D.L. n. 47 del 28/03/2014 convertito con modificazioni dalla Legge n. 80 del 23/05/2014 dispone che: "A partire dall'anno 2015 è considerata direttamente adibita ad abitazione principale una ed una sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), **già pensionati nei rispettivi paesi esteri di residenza**, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso". Per ottenere le agevolazioni sopra riportate **È OBBLIGATORIO** presentare all'ufficio tributi apposita comunicazione scaricabile dal sito www.cannobio.net sezione "Imposta Unica Comunale IUC".

COMODATO D'USO -

Ai sensi dell'art.1, comma 10, della Legge n.208/2015 (Legge di Stabilità anno 2016), è prevista la riduzione del 50% della base imponibile Imu per le unità immobiliari – fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A/1-A/8-A/9 – concesse in comodato a parenti in linea retta entro il primo grado (genitore/figlio) che le utilizzino come propria abitazione di residenza, sulla base dei seguenti requisiti:

- il comodante deve risiedere nello stesso Comune;
- il comodante non deve possedere altri immobili in Italia ad eccezione della propria abitazione di residenza che deve essere nello stesso Comune ove si concede il bene in comodato - (sono escluse A/1-A/8 e A/9);
- il contratto di comodato deve essere registrato.

Il possesso dei requisiti previsti dalla normativa deve essere attestato con la presentazione delle Dichiarazione Imu.

ALIQUOTE 2017

Aliquota di Base	Aliquota immobili cat. D (escluso D/10 esente)	Aliquota Abitazione Principale e Pertinenze Cat. A/1-A/8-A/9	Detrazione di base per Abitazione Principale e Pertinenze Cat. A/1-A/8-A/9	Maggiorazione della detrazione di base per figli di età non superiore a ventisei anni (limite di applicazione il compimento del 26° anno di età)
1,06%	1,06%	0,40%	€ 200,00	Non prevista dalla legge



COMUNE di CANNOBIO

C.F. 84003980038 - P.I. 00481260032

Tel. 0323 738210 - Fax 0323 738218

Email: Comunecannobio@cannobio.net

Sito internet: www.cannobio.net

ISO 14001:2004 CERMET n° 8559-E

PRIVACY: D.Lgs. 196 del 30.12.2003
I Vs. dati anagrafici saranno utilizzati ai soli fini amministrativi, fiscali e contabili. Con questo avviso ci riteniamo sollevati da qualsiasi responsabilità



Il versamento dell'imposta municipale propria non è dovuta per le seguenti categorie di immobili:

- abitazione principale e relative pertinenze, esclusi i fabbricati classificati nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9
- unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari;
- fabbricati di civile abitazione destinati ad **alloggi sociali** come definiti dal decreto del Ministro delle infrastrutture 22 aprile 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 146 del 24 giugno 2008;
- abitazione principale e relative pertinenze, purché non locate, di anziani o disabili ricoverati in modo permanente in istituti;
- **casa coniugale** assegnata al coniuge, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio
- all'unico immobile posseduto, e non concesso in locazione, dal personale appartenente alle **Forze armate** e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e civile, nonché dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.
- immobili merce (fabbricati costruiti da imprese edili e invenduti), subordinata alla presentazione della dichiarazione IMU;
- il Comune di Cannobio è classificato montano e quindi i fabbricati strumentali e terreni agricoli sono già esentati dal pagamento.

Per tutte le altre categorie di immobili, l'IMU si versa nel seguente modo:

a) 0,40% per le abitazioni principali e relative pertinenze, classificate in categoria catastale A/1, A/8, A/9, con:

- detrazione base per abitazione principale e pertinenze di € 200,00;

NON E' PREVISTA DALLA LEGGE la maggiorazione della detrazione di base di € 50,00 per ciascun figlio di età non superiore a 26 anni.

b) 1,06% per tutti gli altri immobili comprese le aree fabbricabili.

l'imposta è interamente versata al Comune con il codice tributo:

- cod. 3912 per le abitazioni principali
- cod. 3918 per tutti gli altri immobili
- cod. 3916 per le aree fabbricabili.

Per gli immobili del gruppo catastale "D" con esclusione degli immobili censiti in cat. D/10 esenti, il versamento deve essere effettuato nel seguente modo:

- a) la quota fissa dello 0,76% è riservata e versata a favore dello stato con codice tributo 3925;**
- b) l'aumento dello 0,30% , quale quota variabile, è versata a favore del comune, con codice tributo 3930.**

SCADENZE DI VERSAMENTO DELL'IMPOSTA "IMU" 2017

VERSAMENTO IN 2 RATE	<ul style="list-style-type: none">- 1^ RATA entro 16 giugno- 2^ RATA saldo entro 18 dicembre
----------------------	---

Il Responsabile del Settore
Economico-finanziario
F.to Rag. Maurizio Iulita